



Comune di Poana

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n. **9**

Data **29-01-2018**

Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 31.01.2017 - AGGIORNAMENTO PTPC DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze, dietro invito del SINDACO, FRIGO VALENTINO, si è convocata la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Incarico	Presenza
FRIGO VALENTINO	SINDACO	Presente
STEFANI CARLO	VICE SINDACO	Assente
ZOTTI MARISA	ASSESSORE	Presente
FABRIS ANNA	ASSESSORE	Presente
SCHIVO ELVIO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Il Signor FRIGO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

Aggiornamento 2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Anno 2018 . Aggiornamento PTPC di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
- l'art. 1 del Decreto legge 18.10.2012 , n. 179 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221. , in sede di prima applicazione, aveva differito il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013;
- con deliberazione n. 12 /2014 del 22.01.2014 l’Anac ha fatto presente di considerare competente alla adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione, la Giunta Comunale

DATO ATTO che il vigente piano comunale di prevenzione ex Legge n. 190/2012 - PTPC per il triennio 2017-2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2017;

Considerato che:

- con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che, in piena aderenza agli obiettivi fissati dalla Legge n. 190/2012 ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche l’adozione di misure di prevenzione della corruzione ;
- con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva il l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 , n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “

DATO ATTO che il predetto Decreto Legislativo n. 97/2016 denominato “ Freedom of Information Act –FOIA” ha potenziato sensibilmente l’istituto dell’accesso civico stabilendo che chiunque, gratuitamente e senza motivazione alcuna, ha diritto di accedere a tutti i dati e i documenti delle pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO che in base agli artt. 3 e 5 del citato D.Lgs. n. 97/2016 (che ha in parte modificato il D.Lgs. n. 33/2013) tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli e che ” l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

VISTA la Legge 30.11.2017, n.179 che detta "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

PRESO ATTO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione").

- l'Anac con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emanato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" precisando che *".. l'obiettivo del presente atto consiste, dunque, nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela. Che "..Ogni amministrazione, alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative"*.

VISTO l'art. 1 della legge 30.11.2017, n.179 in base alla quale

" Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Accertato che il Piano di prevenzione adottato da questo Comune prevede che la segnalazione possa essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della corruzione

e della trasparenza. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui

non è opponibile per legge;

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia

della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati

alla ricezione.

d) inoltrata direttamente all'ANAC, come da circolare della stessa in data 09.01.2015, all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it

CONSIDERATO che la Legge n. 179 /2017 rimette all'ANAC, il compito di adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni precisando altresì che le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

CONSIDERATO che L'A.N.AC. ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato che l'Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta;

CHE in attesa dell'utilizzo di modalità informatiche con ricorso a strumenti di crittografia che verranno individuate dall'A.N.A.C., si ritiene opportuno garantire al personale di questo Comune le tutele previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 demandando al responsabile del servizio di prevenzione il compito di attribuire un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione, per le eventuali segnalazioni tramite servizio postale evitando, fintanto che non sia stato messo a punto un apposito programma di crittografia, l'invio delle segnalazioni tramite posta elettronica.

Per quanto sopra espresso

P R O P O N E

1) di far proprie le premesse e di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 , n. 190 l'aggiornamento 2018 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 312.01.2017 con:

a) l'integrazione del vigente PTPC con la introduzione, all'art. 5 Trasparenza , del seguente paragrafo

“Accesso civico obbligatorio – Accesso generalizzato- Accesso documentale- Modalità operative “

“ Si riportano di seguito le linee guida derivanti dalla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1309 in data 28.12.2016:

l'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “obbligatorio” previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D. Lgs. 97/2016 in quanto l'accesso civico obbligatorio rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato;

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“accesso documentale”) in quanto la finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso di cui alla Legge n. 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;

Mentre la Legge 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “obbligatorio”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

Dunque l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operano sulla base di norme e presupposti diversi; infatti nel caso dell'accesso della L. 241/90 la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti. Nel caso dell'accesso generalizzato, le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso,

avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”

b) l'integrazione del vigente PTPC con la introduzione, all'art. 5. 7. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, del seguente paragrafo

“Al personale di questo Comune, in attesa dell'utilizzo di modalità informatiche con ricorso a strumenti di crittografia che verranno individuate dall'A.N.A.C., vengono garantite le tutele previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001demandando al responsabile del servizio di prevenzione il compito di attribuire un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione, per le eventuali segnalazioni tramite servizio postale evitando, fintanto che non sia stato messo a punto un apposito programma di crittografia , l'inviodelle segnalazioni tramite posta elettronica. “

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo Comunale di Valutazione , alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Responsabili del Servizio.

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica ed alla Regione Veneto oltre che alla Prefettura di Vicenza e di pubblicarlo nel sito informatico comune in Amministrazione Trasparente – altri contenuti corruzione – Piano triennale di prevenzione della corruzione

**Oggetto: PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 31.01.2017 -
AGGIORNAMENTO PTPC DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

**Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 26-01-2018

F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to FRIGO VALENTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi 31-01-2018

Roana, li 31-01-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Cora' Angela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Cora' Angela

PUBBLICAZIONE

Publicata mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 31-01-2018

Il presente verbale viene inviato ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione				
URB.	SEGRET.	TRIBUTI	COMM.	LL.PP.
ANAGRAFE.	ECOLOGIA.	RAG. e PERS.	ASS.-CULT.	VV.UU..
Li, _____			IL SEGRETARIO COMUNALE	